



## TRIBUNALE DI GENOVA

### VERBALE DI UDIENZA

- art. 480 e segg. c.p.p. -

Il giorno: **mercoledì 6 luglio 2005**

alle ore 9:40

in Genova davanti al Tribunale di Genova - 1<sup>a</sup> Sezione

**Presidente:** Dr. GABRIO BARONE

**Giudice:** Dr.ssa ANNALEILA DELLO PREITE

**Giudice:** Dr.ssa FULVIA MAGGIO

con l'assistenza del cancelliere: Giovanni B. PARODI

che espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Sig.ra Gabriella MATTIONI

per la fonoregistrazione che inizia alle ore: 10:15

per la trattazione in pubblica udienza del processo

N. 01246 /05

nei confronti di:

**1) LUPERI GIOVANNI**

- LIBERO non presente

già contumace (2)

assistito da: Avvocato DI BUGNO CARLO  
MARZADURI ENRICO

del foro di: LUCCA  
LUCCA

di FIDUCIA

Sono presenti l'avv. Di Bugno e l'avv. Libone in sostituzione, come da delega in atti, dell'Avv. Marzaduri

**2) GRATTERI FRANCESCO**

- LIBERO non presente

già contumace (2)

assistito da: Avvocato LI GOTTI LUIGI  
NICO D'ASCOLA

del foro di: ROMA  
REGGIO CALABRIA

di FIDUCIA

Sostituiti ex 97 IV c cpp da avv. M. Mascia del Foro di Chiavari

**3) CALDAROZZI GILBERTO**

- LIBERO non presente

già contumace (2)

assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA

di FIDUCIA

Sostituito ex 102 cpp da avv. DI BUGNO Carlo del Foro di Lucca

**4) FERRI FILIPPO**

- LIBERO non presente

già contumace (2)

assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA

di FIDUCIA

Sostituito ex 102 cpp da avv. DI BUGNO Carlo del Foro di Lucca

(1) ART. 102 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisa la generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

~~MARRA FABIO~~ ~~LIBERO~~ ~~non presente~~  
assistito da: Avvocato FROJO A. del foro di: NAPOLI di FIDUCIA  
Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di LA SPEZIA

E' presente l'avv. DI BUGNO Carlo del Foro di Lucca in sostituzione, ex 102 cpp dell'avv. Corini ed. ex 97 IV c. cpp dell'avv. Frojo

**6) DOMINICI NANDO** - LIBERO non presente già presente (2)

assistito da: Avvocato MASCIA MAURIZIO del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA

**7) MORTOLA SPARTACO** - LIBERO non presente già presente (2)

assistito da: Avvocato MASCIA MAURIZIO del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA  
GAZZOLO ALESSANDRO GENOVA

Entrambi presenti

**8) DI SARRO CARLO** - LIBERO non presente già presente (2)

assistito da: Avvocato GIACOMINI GIUSEPPE del foro di: GENOVA di FIDUCIA  
IUNCA PIERGIOVANNI GENOVA

Sostituiti ex 97 IV c. cpp dall'avv. S. Romanelli del Foro di Chiavari

Dalle ore 9:55 è presente l'avv. Iunca, anche in sostituzione dell'avv. Giacomini

**9) MAZZONI MASSIMO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato USAI SERGIO del foro di: ROMA di FIDUCIA

sostituito ex 97 IV c. cpp dall'avv. Silvio Romanelli del Foro di Chiavari

**10) CERCHI RENZO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA

Sostituito ex 102 cpp da avv. DI BUGNO Carlo del Foro di Lucca

**11) DI NOVI DAVIDE** - LIBERO non presente già contumace

assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA

Sostituito ex 102 cpp da avv. DI BUGNO Carlo del Foro di Lucca

1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento  
2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA  
ROMANELLI RINALDO GENOVA  
E' presente l'avv. S. Romanelli.

**13) FOURNIER MICHELANGELO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA

**14) BASILI FABRIZIO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA  
PAOLO COSTA GENOVA  
E' presente l'avv. S. Romanelli.

**15) TUCCI CIRO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA  
PATRIZIO FOSCHI GENOVA  
E' presente l'avv. S. Romanelli.

**16) LUCARONI CARLO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato ROMANELLI SILVIO del foro di: CHIAVARI di FIDUCIA  
FOSCHI PATRIZIO GENOVA  
E' presente l'avv. S. Romanelli.

**17) ZACCARIA EMILIANO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato PORCIANI PIERO del foro di: MILANO di FIDUCIA

Sostituito ex 102 cpp dall'avv. MASCIA Maurizio del Foro di Chiavari

**18) CENNI ANGELO** - LIBERO già contumace (2)

assistito da: Avvocato PORCIANI PIERO del foro di: MILANO di FIDUCIA

Sostituito ex 102 cpp dall'avv. MASCIA Maurizio del Foro di Chiavari

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

<del>LIBERO - non presente</del>			
assistito da: Avvocato	PORCIANI PIERO	del foro di: MILANO	di FIDUCIA
Sostituito ex 102 cpp dall'avv. MASCIA Maurizio del Foro di Chiavari			
<b>20) STRANIERI PIETRO</b>	- LIBERO	non presente	già contumace (2)
assistito da: Avvocato	PORCIANI PIERO	del foro di: MILANO	di FIDUCIA
Sostituito ex 102 cpp dall'avv. MASCIA Maurizio del Foro di Chiavari			
<b>21) COMPAGNONE VINCENZO</b>	- LIBERO	non presente	già contumace (2)
assistito da: Avvocato	SILVIO ROMANELLI COSTA PAOLO	del foro di: CHIAVARI GENOVA	di FIDUCIA
E' presente l'avv. S. Romanelli.			
<b>22) NUCERA MASSIMO</b>	- LIBERO	non presente	già contumace (2)
assistito da: Avvocato	ROMANELLI SILVIO	del foro di: CHIAVARI	di FIDUCIA
<b>23) PANZIERI MAURIZIO</b>	- LIBERO	non presente	già contumace (2)
assistito da: Avvocato	ROMANELLI SILVIO	del foro di: CHIAVARI	di FIDUCIA
<b>24) TROIANI PIETRO</b>	- LIBERO	non presente	già contumace (2)
assistito da: Avvocato	BIONDI ALFREDO	del foro di: GENOVA	di FIDUCIA
Sostituito ex 102 cpp da Avv. ZUNINO Giorgio del Foro di Genova			
<b>25) BURGIO MICHELE</b>	- LIBERO	non presente	già contumace (2)
assistito da: Avvocato	PESCE PIERLUIGI	del foro di: SAVONA	di FIDUCIA

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento  
(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

assistito da: Avvocato CORINI MARCO VALERIO del foro di: LA SPEZIA di FIDUCIA

Sostituito ex 102 cpp da avv. DI BUGNO Carlo del Foro di Lucca

**27) FABBROCINI ALFREDO** - LIBERO non presente già contumace (2)

assistito da: Avvocato COLA SERGIO del foro di: NOLA di FIDUCIA  
BIONDI ALFREDO GENOVA

E' presente l'avv. ZUNINO Giorgio in sostituzione ex 102 cpp dell'avv. BIONDI Alfredo

**28) FAZIO LUIGI** - LIBERO già contumace (2)

assistito da: Avvocato PERUGINI DIEGO del foro di: ROMA di FIDUCIA  
BATTAGLIESE SONIA ROMA

Sostituiti ex 97 IV c cpp dall'avv. ZUNINO Giorgio del Foro di Genova

sono presenti:

i Pubblici Ministeri Dr. ZUCCA e Dr. CARDONA

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

Avvocato	Foro	Per le parti civili
<b>AGUSTONI PIERO</b> Presente dalle ore 10:05	Genova	HALDIMANN FABIAN
<b>BIGLIAZZI STEFANO</b> presente	Genova	SCHMIEDERER SIMON
<b>BONAMASSA GIORGIO</b> Non è presente	Milano	TREIBER TERESA
<b>CAFIERO MARCO</b> Sostituito da Avv. Guiglia come da delega in atti	Genova	HINRICHS MEYER THORSTEN
<b>CANESTRINI NICOLA</b> Sostituito da avv. Taddei come da delega in atti	Rovereto	1. OLSSON HEDDA KATARINA 2. SVENSSON JONAS TOMMJ 3. CEDERSTROM INGRID THEA HELENA 4. HEGLUND CECILIA
<b>CARUSO RAFFAELE</b> Sostituito da avv. F. Costa ex 102 cpp	Genova	VON UNGER MORITZ KASPAR KARL
<b>CAVALLO MINO</b> Non è presente	Taranto	PETRONE ANGELA
<b>COSTA FRANCESCA</b> È presente	Genova	1. MARTENSEN NIELS 2. HUTH ANDREAS
<b>CRISCI SIMONETTA</b> Non è presente	Roma	1. MOTH RICHARD ROBERT 2. COBAS 3. MORANDO DANIELA 4. SOC. COOP. LABORATORIO 2001 5. DELUSSU NICOLA
<b>D'ADDABBO MARIA</b> Non è presente	Roma	1. BLAIR JONATHAN NORMAN 2. BIANCO PAOLA 3. SCHIAVI GLORIA
<b>D'AGOSTINO AURORA</b> Non è presente	Padova	GALANTE STEFANIA
<b>DALLORTO ERMANN0</b> Sostituito ex 102 cpp da avv. Bottino	Genova	1. MORET FERNANDEZ DAVID 2. SAMPERIZ FRANCISCO XAVIER
<b>D'AMICO FELICIA</b> Non è presente	Roma	PERRONE VITO
<b>DEL VECCHIO BRUNO</b> Sostituito da avv. Tartarini	Genova	FNSI
<b>DI RELLA AURELIO</b> E' presente	Genova	CESTARO ARNALDO
<b>FIORINI ELENA</b> Sostituita da avv. Tartarini ex 102 cpp	Genova	WAGENSCH E IN KIRSTEN
<b>GALASSO ALFREDO</b> Non è presente	Roma	GUADAGNUCCI LORENZO
<b>GAMBERINI ALESSANDRO</b> Sostituito ex 102 cpp da avv. Moser	Bologna	1. FELIX MARCUELLO PABLO 2. VALENTI MATTEO MASSIMO 3. CURCIO ANNA
<b>GIANELLI FAUSTO</b> Non è presente	Modena	1. BRAUER STEFAN 2. CUNNINGAM DAVID JOHN 3. SIEVEWRIGHT KARA

<del>GUIGLIA FILIPPO</del> E' presente	Genova	1. BACHMANN BRITTA AGNES 2. GATERMANN CHRISTIAN 3. KRESS HOLGER 4. VILLAMOR HERRERO DOLORES 5. ZEHATSCHEK SEBASTIAN 6. ZUHLKE LENA
<b>LERICI ANTONIO</b> Sostituito da avv. Miraglia come da delega in atti	Genova	NOGUERAS CHABIER FRANCHO CORRAL
<b>MALOSI CARLO</b> Sostituito da avv. Guiglia come da delega in atti	Modena	1. ALBRECHT DANIEL THOMAS 2. BARO WOLFGANG KARL 3. DREYER JEANNETTE SYBILLE 4. HERRMANN JENS 5. HERRMANN JOCHEN 6. JONASCH MELANIE 7. RESCHKE MANFRED KAI
<b>MALTAGLIATI PATRIZIA</b> Sostituita ex 102 cpp da avv. F. Costa	Genova	1. DI PIETRO ADA ROSA 2. FASSA LILIANA
<b>MAZZALI MIRKO</b> Sostituito ex 102 cpp da avv. Taddei	Milano	BERTOLA MATTEO
<b>MENZIONE EZIO</b> Sostituito da avv. Tambuscio come da delega in atti	Pisa	1. BALBAS RUIZ AITOR 2. URGEGHE MARTA
<b>MICALI FEDERICO</b> Sostituito ex 102 cpp da avv. Sabattini	Firenze	CIRIO DANIELE
<b>MIRAGLIA MICHELA</b> E' presente	Genova	SICILIA JOSE' LUIS
<b>MOSER LUCA</b> E' presente	Bologna	1. WEISSE TANJA 2. MASU ANDREA 3. FORTE MAURO
<b>MULTEDO RAFFAELLA</b> Dalle ore 10:25 è presente l'avv. Calandra in sostituzione	Genova	BARRINGHAUS GEORG
<b>NADALINI GIUSEPPE</b> Sostituito da avv. Tambuscio	Genova	PRIMOSIC FEDERICO
<b>NESTA LIANA</b> Non è presente	Napoli	HUBNER TOBIAS
<b>NOVARO CLAUDIO</b> Sostituito ex 102 cpp da avv. Guiglia	Torino	JAEGER LAURA
<b>PAGANI GILBERTO</b> Non è presente	Milano	1. BARTESAGHI GALLO SARA 2. BUCHANAN SAMUEL 3. DOHERTY NICOLA ANNE 4. MC QUILLAN DANIEL 5. BARTESAGHI ENRICA 6. BRUSETTI RONNY 7. GANDINI ETTORINA
<b>PASSEGGI RICCARDO</b> E' presente	Genova	1. KUTSCHKAU ANNA JULIA
<b>PASTORE MASSIMO</b> E' presente	Torino	1. COVELL MARK WILLIAM 2. GOL SUNA 3. GIESER MICHAEL ROLAND

<b>ROBOTTI EMILIO</b>	Genova	ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI
E' presente		
<b>ROMEO FRANCESCO</b> Sostituito ex 102 cpp da avv. Tartarini	Roma	1. PAVARINI FEDERICO 2. GALEAZZI LORENZO
<b>ROSSI DARIO</b> E' presente	Genova	1. GALLOWAY JAN FARREL 2. NATHRATH ACHIM 3. LELEK STELLA 4. GENOA SOCIAL FORUM
<b>SABATTINI SIMONE</b> E' presente	Bologna	1. PATZKE JULIA 2. BRIA FRANCESCA 3. FLETZER ENRICO 4. PODOBNICH GABRIELLA 5. LUPPICHINI MANOLO 6. MESSUTI RAFFAELE
<b>SACCO GIANLUCA</b> Dalle ore 10:15 è presente	Genova	GIOVANNETTI IVAN
<b>SANDRA ANDREA</b> Dalle ore 10:15 è presente in sostituzione l'avv. Agustoni	Udine	1. SCALA ROBERTA 2. SCHLEITING MIRCO 3. TOMELLERI ENRICO
<b>SODANI PAOLO ANGELO</b> Sostituito dall'avv. Tambuscio come da delega in atti	Roma	PROVENZANO MANFREDI
<b>TADDEI FABIO</b> E' presente	Genova	1. ALENIKOVAS TOMAS 2. CHMIELEWSKI MICHAL 3. COELLE BENJAMIN 4. MIRRA CHRISTIAN 5. POLLOK RAFAEL 6. SIBLER STEFFEN
<b>TAMBUSCIO EMANUELE</b> E' presente	Genova	1. ALLUEVA FORTEA ROSANA 2. BRUSCHI VALERIA 3. DIGENTI SIMONA 4. MARTINEZ FERRER ANA 5. MASSO GUILLERMO PAZ
<b>TARTARINI LAURA</b> E' presente	Genova	1. BROERMANN MIRIAM GROSSE 2. ENGEL JAROSLAW JACEK 3. HAGER MORGAN KATHERINE 4. HEIGL MIRIAM 5. SZABO JONAS 6. WIEGERS DAPHNE 7. ZAPATERO GARCIA GUILLERMINA 8. ZEUNER ANNA KATHARINA 9. SCRIBANI GIUSEPPE 10. CORDANO ENRICO 11. COSTANTINI MASSIMO 12. CLEMENTONI FRANCESCA 13. NANNI MATTEO
<b>TRUCCO LORENZO</b> E' presente	Torino	1. BODMER FABIENNE NADIA 2. LUTHI NATHAN RAPHAEL
<b>VERMAZZA ANDREA</b> Sostituito dall'avv. Bigliazzi come da delega in atti	Chiavari	1. MADRAZO FRANCISCO JAVIER SANZ 2. OTTOVAY KATHRIN
<b>VICINI MANLIO</b> Sostituito dall'avv. Rossi D. come da delega in atti.	Padova	1. RADIO ONDA D'URTO 2. ALBERTI MASSIMO
<b>VITALE GIANLUCA</b> Sostituito ex 102 cpp dall'avv. Pastore	Torino	1. BACZAK GRZEGORZ 2. DUMAN MESUT

Sono altresì presenti, ai fini della pratica forense, i seguenti Dottori:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| dottorssa Francesca Meus      | studio Mascia    |
| dottor Alessandro Macciò      | studio Passeggi  |
| dottor Marco De Benedictis    | studio Biondi    |
| dottor Massimiliano Ricordini | studio Romanelli |
| dottorssa Chiara Monteleone   | studio Rossi     |
| dottor Claudio Zuin           | studio Rossi     |

Preliminarmente il Collegio, ricorrendone i presupposti, accogliendo l'istanza depositata il 14/6/05  
ammette al patrocinio a spese dello Stato la P.C. MOFFERICHARD ROBERT

Successivamente il Collegio si ritira in camera di consiglio alle ore 9:55 per deliberare sulle  
ammissioni delle costituzioni di parte civile.

Alle ore 10 il Collegio rientra in aula.

Il presidente dà lettura dell'ordinanza che si allega agli atti.

Alle ore 10.15 ha inizio la fonoregistrazione.

L'avv. Di Bugno, per la posizione GAVA, chiede venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio per invalida notifica dell'avviso ex 415 bis cpp nei confronti del suo assistito con conseguente nullità dell'azione, dell'avviso di fissazione udienza preliminare e di tutte le attività tenutesi in udienza relativamente a tale imputato. Il Difensore deposita memoria scritta al riguardo con allegati.

Il PM chiede che le ragioni delle eccezioni vengano esposte oralmente dai difensori in ossequio al principio di oralità del procedimento.

Il difensore di Gava Salvatore dà lettura della memoria che oggi produce.

Alle ore 10.27 l'avv. Tartarini si allontana, nominando in sua sostituzione l'avv. Taddei.

Il PM dott. Cardona si oppone all'eccezione sollevata dall'avv. Di Bugno ritenendo correttamente notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

L'avv. Moser per la PC si oppone all'eccezione sollevata dall'avv. Di Bugno

L'avv. Robotti per la PC si oppone all'eccezione sollevata dall'avv. Di Bugno

L'avv. Passeggi per la PC si oppone all'eccezione e ne chiede il rigetto.

L'avv. Taddei chiede verbalizzarsi che anche tutti gli altri difensori delle Parti Civili si oppongono all'eccezione.

Alle ore 10:30 l'avv. Zunino si allontana e nomina in sua sostituzione l'avv. Maurizio Bozzano del Foro di Genova.

Alle ore 10.35 il Collegio si ritira per deliberare.

Alle ore 11.35 il Collegio rientra nell'aula di udienza

Il presidente dà lettura dell'allegato provvedimento e dispone procedersi oltre nell'udienza.

Sc 114

**IL TRIBUNALE DI GENOVA**  
**Sezione I penale**

composta dai magistrati:

Dott. Gabrio Barone	Presidente
Dott. Annaleila Dello Preite	Giudice
Dott. Fulvia Maggio	Giudice

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sull'eccezione formulata dal difensore di Gava Salvatore.

Rilevato che il predetto imputato in data 13/2/2002, nel procedimento n. 20376/01 RGNR, nel corso del suo interrogatorio innanzi al P.M., ha confermato la "elezione" di domicilio già effettuata in sede di identificazione il 26/1/2002;

ritenuto che tale atto, impropriamente indicato quale "elezione di domicilio" costituisca in realtà una semplice dichiarazione di domicilio, essendosi limitato l'imputato a dichiarare il luogo della propria residenza (cfr. Cass. pen., Sez IV, 29/11/2000, Musto, in CED Cass. n. 218780);

rilevato che successivamente il Gava, nel procedimento n. 14525/01 RGNR, nel corso del suo interrogatorio innanzi al P.M. in data 15/11/02 ha eletto il proprio domicilio presso il suo difensore; che i due procedimenti sono stati riuniti;


ritenuto che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "l'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio" e che "nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione", cosicché "quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando" (Cass. pen., sez. III, 26/1/94- 5/3/94, Schiavon, in CED Cass. N. 196638);

ritenuto pertanto che del tutto ritualmente la notifica degli atti successivi alla riunione sia avvenuta presso il domicilio eletto, prevalente su quello dichiarato,

**P. Q. M.**

respinge la proposta eccezione e dispone procedersi oltre.  
Genova, 6 luglio 2005.

Il Presidente



Il Presidente dichiara aperto il dibattim...

L'avv. Moser rileva che la posizione dell'imputato Bernardini, originariamente imputato nel presente procedimento era stata stralciata in sede di udienza preliminare, per motivi di salute che impedivano al predetto di partecipare al processo, e che l'udienza preliminare è stata celebrata successivamente nei suoi confronti con rinvio a giudizio per il 12 ottobre 2005 nanti ad altro Collegio. L'avv. Moser chiede la riunione del procedimento contro Bernardini al presente, per ragioni di economia processuale, e quindi chiede che non venga dichiarato oggi aperto il dibattimento per non precludere tale riunione.

L'avv. Passeggi si associa alla richiesta dell'avv. Moser, attesa la posizione basilare del Bernardini anche nel presente procedimento.

L'avv. Di Bugno rileva che l'eccezione sollevata dall'avv. Moser è avvenuta dopo che il Presidente ha dichiarato aperto il dibattimento.

Il Presidente dichiara che l'eccezione dell'avv. Moser è avvenuta durante la dichiarazione di apertura del dibattimento ed è pertanto da ritenersi tempestiva.

Il PM dottor Zucca non si oppone alla riunione richiesta, ma ritiene che il dibattimento può ora essere dichiarato aperto, programmando poi l'attività istruttoria dopo il periodo feriale permettendo così una successiva riunione tra i procedimenti.

Tutti i difensori delle PC si associano alla richiesta dell'Avv. Moser.

L'avv. Romanelli nulla osserva perché la posizione Bernardini non riguarda gli episodi contestati ai suoi assistiti.

Il Difensore del Responsabile Civile si rimette.

L'avv. Di Bugno si rimette.

Tutti i difensori degli imputati si rimettono

Alle ore 11.45 il Collegio si ritira per deliberare.

Il Collegio rientra in aula alle ore 12.25. Il Presidente detta la seguente ordinanza:

Il Tribunale,

ritenuto che la questione proposta circa l'eventuale riunione al presente processo di altri attualmente ancora in fase diversa appaia del tutto ipotetica ed inattuale;

ritenuto di conseguenza che tale questione non possa incidere sulla dichiarazione di apertura del dibattimento prevista al termine dell'esame delle questioni preliminari

PQM

**dichiara aperto il dibattimento.**

A questo punto il PM chiede rinvio per la richiesta delle prove e chiede vengano darsi per letti i capi di imputazione

Tutti le parti concordano nel dare per letti i capi di imputazione

Il Tribunale

rinvia l'udienza udienza al **15 luglio 2005 ore 10.00** per la richiesta delle prove. Avviso orale ai presenti.

Verbale chiuso ore 12.30

Il Cancelliere B3  
(Giovanni Battista Parodi)

IL PRESIDENTE

# IL TRIBUNALE DI GENOVA

## Sezione I penale

composta dai magistrati:

Dott. Gabrio Barone	Presidente
Dott. Annaleila Dello Preite	Giudice
Dott. Fulvia Maggio	Giudice

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sulle eccezioni sollevate dai difensori degli imputati e del responsabile civile in ordine alla costituzione delle parti civili, alla citazione del responsabile civile ed all'estensione nei suoi confronti delle domande formulate dalle parti civili.

1) Come è noto, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, riconosce l'ammissibilità della costituzione di parte civile degli enti cosiddetti esponenziali, qualora le finalità tipiche dagli stessi perseguite, abbiano subito un danno o siano state in qualche modo compromesse dal reato oggetto del procedimento.

Afferma invero in proposito la Cassazione:

“In tema di tutela ambientale, possono costituirsi parte civile gli enti e le associazioni, anche se non abbiano ottenuto il riconoscimento governativo (ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349), quando l'interesse diffuso, da essi perseguito, sia volto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale sia stata fatta propria, come scopo specifico, del sodalizio. Ogni pregiudizio a questa finalità, che esprime l'“*affectio societatis*”, comporta un danno non patrimoniale per la frustrazione e l'afflizione degli associati. La costituzione di parte civile è dunque possibile, quando, dall'offesa all'interesse, derivi in modo diretto ed immediato una lesione del diritto di personalità del sodalizio, con riferimento allo scopo ed ai suoi componenti. Nessun risarcimento compete, invece, quando ricorra un mero collegamento ideologico con il bene, che si intende proteggere. Ne consegue che l'accertamento di tale lesione, essendo ragguagliato alla situazione storica, compete al motivato apprezzamento del giudice di merito” (Cass. pen., Sez. III, 29/9/92 - 13-11-92, Serlenga, in CED Cass. n. 192338).

Tale principio risulta poi ribadito anche in altre decisioni in cui la Suprema Corte ha affermato:

- “Il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alle associazioni di protezione ambientale non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, ma stabilmente insediate in una zona determinata, atteso che tali associazioni possono subire, ex artt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalità statutarie” (Cass. Pen., sez. III, 05/04/2002 - 10/06/2002, Kiss Gmunter, in CED Cass. N. 221882);
- “In procedimento per reato colposo derivante da colpa medica e per falso in atto pubblico, commesso mediante alterazione delle annotazioni contenute nella cartella clinica, è legittima la costituzione di parte civile dell'associazione denominata “Movimento federativo democratico – Tribunale dei diritti del malato”, considerando, per un verso, che tale associazione persegue lo scopo istituzionale di limitare e rimuovere attentati all'integrità fisica e psichica delle persone negli ambienti dei servizi pubblici e sociali e quindi di garantire un corretto rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria; per altro verso, che il diritto alla

salute è un diritto non solo individuale, ma anche collettivo, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione" (Cass. Pen., sez. V, 17/02/2004 - 23/03/2004, Castaldo, in CED Cass. N. 228025). La FNSI, come risulta dal suo statuto e come del resto è ampiamente noto, ha fin dalla sua fondazione, nel 1908, "la rappresentanza e tutela morale, professionale e materiale della categoria" dei giornalisti; sua finalità principale è altresì la difesa della libertà di stampa e di informazione e del diritto di cronaca nonché la difesa dell'autonomia dei giornalisti sia nei confronti dei pubblici poteri sia nei confronti di chiunque intenda interferire e condizionare il loro lavoro.

Appare quindi evidente che i reati oggetto del presente procedimento, contestati in danno in particolare di alcuni giornalisti, che svolgevano la loro attività professionale sia all'interno della scuola Pascoli sia nei pressi del complesso scolastico, possano aver determinato un "pregiudizio" per le finalità tipiche della FNSI, in particolare per l'assunta lesione della libertà di stampa e del diritto di cronaca tutelati dalla Costituzione, e quindi "un danno non patrimoniale per la frustrazione e l'afflizione degli associati".

Nessun dubbio può dunque sussistere circa l'ammissibilità della costituzione di parte civile della FNSI.

2) Per quanto attiene al GSF, oltre a quanto sopra rilevato, deve riconoscersi altresì che in base alle imputazioni formulate nei confronti degli imputati, potrebbe in effetti ravvisarsi la sussistenza anche di un danno economico diretto subito dal GSF, consistente nella perdita o nell'inutilizzabilità delle apparecchiature allo stesso concesse in comodato dal Comune di Genova ovvero di materiali propri, ed inoltre di un danno all'immagine, atteso che secondo la versione accusatoria gli edifici concessi in uso al GSF e da quest'ultimo direttamente gestiti, sarebbero stati falsamente indicati, al fine di sottoporli a perquisizione, come utilizzati per nascondere armi o comunque da persone che avrebbero partecipato alle devastazioni avvenute nei giorni del G8.

Circa poi la legittimazione di Vittorio Agnoletto a costituirsi in giudizio per conto del predetto GSF, deve rilevarsi che è fatto notorio che sia all'epoca del G8 sia in seguito il predetto Agnoletto sia stato da tutti considerato l'unico portavoce del GSF, come del resto risulta anche dalla documentazione prodotta e dalle deleghe al medesimo rilasciate dai rappresentanti delle varie "sigle" aderenti al GSF.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il GSF nacque come comitato, a cui aderirono numerosi gruppi, al fine di organizzare e coordinare le manifestazioni di protesta contro il G8.

Assai probabilmente, proprio per tale natura ed origine del GSF, la nomina di un Presidente o comunque di un legale rappresentante del comitato, non risulta che sia stata tradotta in un atto scritto formale, peraltro neppure richiesto dalla normativa vigente.

Il fatto stesso, peraltro, che Vittorio Agnoletto sia stato sempre indicato e si sia sempre comportato quale unico portavoce del GSF, e che nessuno abbia mai contestato tale posizione, dimostra l'esercizio di fatto da parte sua delle funzioni di Presidente e quindi la sua legittimazione a rappresentare in giudizio il GSF.

3) Circa la posizione della Confederazione dei Comitati di Base, dell'Associazione culturale Radio Onda d'Urto e della Soc. Coop Laboratorio 2001, <sup>di cui il GSF è un gruppo aderente</sup> deve rilevarsi che non risulta in alcun modo contestata la presenza di loro aderenti o rappresentanti all'interno della scuola Pascoli in attività attinenti agli scopi associativi.

Non può dunque escludersi a priori che dette associazioni abbiano in effetti riportato danni in conseguenza dei reati in esame.

Sarà poi onere delle stesse parti provare nel corso del giudizio l'effettiva esistenza e l'ammontare del danno patito.

4) In ordine alle posizioni di Cederstrom Ingrid Thea Helena, Galante Stefania, Heglund Cecilia, Olsson Hedda Patarina, Svensson Jonas, deve in effetti escludersi la loro costituzione nei confronti degli imputati Gava e Fabbrocini, atteso che i reati ai medesimi ascritti si riferiscono esclusivamente a fatti avvenuti nella scuola Pascoli, mentre le persone offese si trovavano nella scuola Diaz – Pertini.

Identica decisione è già stata assunta dal GIP nei confronti di Perrone Vito, cosicché l'analogha eccezione, oggi proposta in proposito, appare superflua.

Circa detto Perrone deve inoltre rilevarsi che nel redigere il verbale dell'udienza in cui il medesimo si è costituito parte civile si è verificato un evidente errore materiale, atteso che il nome del difensore, assai probabilmente mal recepito, è stato erroneamente trascritto in Ciarrapico, nominativo inesistente nell'albo degli avvocati di Roma, anziché in quello effettivo Licia D'Amico, come del resto già rilevato dal GUP all'udienza del 9/7/2004.

5) Per quanto attiene a Barringhaus Georg, Blair Jonathan Norman e Hager Morgan Katherine, deve rilevarsi che dagli atti dai medesimi sottoscritti risulta del tutto evidente la loro volontà sia di costituirsi parti civili sia di nominare il loro difensore, seppure formalizzata in un solo documento, mentre è certo che l'apprezzamento dell'effettiva volontà della parte debba prevalere sul meticoloso rispetto degli adempimenti formali, come del resto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui:

“La procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100, comma 2, cod. proc. pen., in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé” (Cass. Pen., sez. I, 20/03/2002 - 21/06/2002, Carloni, in CED Cass. n. 221887).

6) Circa la posizione di Nathrath Achim deve rilevarsi che l'eccezione formulata in ordine al mancato adempimento da parte del difensore straniero di quanto previsto dalla L. 31/82 risulta ormai superata, essendo stata depositata la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con l'indicazione sia dell'attività difensiva svolta sia della designazione del legale italiano con il quale il medesimo intende operare in concerto.

7) Il procuratore speciale straniero di Treiber Teresa ha invece delegato espressamente un difensore italiano, l'Avv. Bonamassa del Foro di Milano, presso il quale ha anche eletto domicilio, per rappresentarla e difenderla in giudizio e di conseguenza la proposta eccezione risulta infondata.

8) Circa la posizione di Albrecht Daniel Thomas, Bachmann Britta Agnes, Baczak Grzegorz, Baro Wolfgang Karl, Barringhaus Georg, Bartesaghi Enrica, Bartesaghi Gallo Sara, Broermann Miriam Grosse, Buchanan Samuel, Di Pietro Ada Rosa, Doherty Nicola Anne, Dreyer Jeannette Sibille, Engel Jaroslaw Jacek, Fassa Liliana, Galante Stefania, Gattermann Christian, Guadagnucci Lorenzo, Heigl Miriam, Herrmann Jens, Herrmann Jochen, Hinrichs Meyer Thorsten, Hubner Tobias, Jonasch Melanie, Kress Holger, Martensen Niels, Mc Quillan Daniel, Ottovay Kathrin, Patzke Julia, Perrone Vito, Petrone Angela, Provenzano Manfredi, Reschke Zeuge Manfred Kai, Scala Roberta, Schleiting Mirco, Schmiederer Simon, Szabo Jonas, Tomelleri Enrico, Villamor Herrero Dolores, Von Unger Moritz Kaspar Karl, Weisse Tanja, Wieggers Daphne, Zapatero Garcia Guillermina, Zehatschek Sebastian, Zeuner Anna Katharina, Zuhlke Lena, Lelek Stella e Gandini

Ettorina, deve rilevarsi che l'art. 78 , comma 1, lett. a), c.p.p., richiamato nella proposta eccezione, prevede l'indicazione delle generalità della persona fisica che si costituisce parte civile, mentre la lett. c) prevede per il difensore la sola precisazione del nome, cognome e procura.

È invero evidente che le precise generalità del difensore siano facilmente reperibili tramite la consultazione degli albi degli avvocati.

Anche tale eccezione deve dunque essere respinta.

9) Per quanto attiene alle posizioni di Morando Daniela, in proprio, Delussu Nicola, Clementoni Francesca e Curcio Anna va rilevato che gli stessi non risultano in effetti vittime di alcuno dei reati in contestazione.

I predetti non possono pertanto assumere la veste di parti civili.

10) In ordine alla richiesta risarcitoria inviata da Mark William Covell al Ministero dell'Interno, deve rilevarsi che detta richiesta, assai probabilmente formulata al semplice fine di interrompere il decorso della prescrizione, non comporta certamente alcuna preclusione all'esercizio dell'azione civile nel presente giudizio, non risultando iniziato alcun procedimento civile in proposito.

11) Circa infine le eccezioni sollevate dal responsabile civile, va in primo luogo rilevato che non sussiste l'eccezione tardività delle costituzioni di parte civile avvenute nelle udienze successive a quella del 6/4/2005, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, "in tema di esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, deve ritenersi tempestiva la costituzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p., vale a dire prima della apertura del dibattimento; pertanto, nel caso di rinvio dell'udienza per irregolare composizione del collegio giudicante, la persona offesa può, in occasione della nuova udienza, tenuta innanzi al giudice regolarmente costituito, reiterare, entro i limiti temporali sopra indicati, le formalità per la costituzione di parte civile, anche in caso di nullità della precedente costituzione, a suo tempo effettuata, innanzi al collegio irregolarmente costituito" (Cass. pen., Sez. V, 27/10/2000 - 06/12/2000, Rizzi, in CED Cass. N. 217741).

L'Avvocatura dello Stato ha altresì eccepito la nullità della citazione del responsabile civile in considerazione dell'insufficiente indicazione delle parti civili istanti e dei loro difensori e dell'indeterminatezza dei danni di cui veniva chiesto il risarcimento sia per la mancata precisazione della loro natura sia per la mancata specificazione delle condotte delittuose ascritte agli imputati che li avrebbero determinati con riguardo ad ogni singola parte offesa.

Va preliminarmente osservato che la normativa vigente appare principalmente diretta a tutelare l'interesse a partecipare al processo del responsabile civile, che, se citato, può costituirsi in giudizio in qualsiasi stato e grado e che può anche intervenire volontariamente.

L'art. 83 c.p.p., sempre nella stessa ottica, prevede espressamente che l'eventuale omissione o erronea indicazione di qualche elemento essenziale della citazione ne determina la nullità soltanto "qualora il responsabile civile non sia stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio".

Se è vero dunque che nel decreto di citazione del responsabile civile non vengono specificamente indicate le generalità delle parti civili e i loro difensori è anche vero che i nomi di dette parti e dei difensori risultano riportati nell'istanza di citazione, richiamata nel decreto come sua "parte integrante".

Appare pertanto evidente che la mancata indicazione delle date e dei luoghi di nascita delle singole parti civili, già costituite, e l'assenza di una precisa specificazione dei loro difensori, non possano

certamente aver determinato alcun pregiudizio per il responsabile civile, che con minima diligenza, avrebbe potuto agevolmente ricavare tali dati dal semplice esame degli atti di costituzione delle parti civili istanti.

Per quanto attiene al secondo profilo di nullità eccepito dal responsabile civile deve ripetersi quanto già osservato, atteso che le condotte ascritte agli imputati, dai quali sarebbero derivati i danni lamentati dalle parti civili, risultavano ampiamente descritte nei singoli atti di costituzione di dette parti civili e avrebbero quindi potuto essere facilmente accertate dal responsabile civile qualora avesse avuto qualche dubbio in proposito.

È inoltre evidente che l'effettiva esistenza dei danni lamentati e delle condotte che li avrebbero determinati dovranno costituire comunque oggetto di prova nel corso del giudizio.

Circa infine l'eccezione formulata dal responsabile civile in ordine all'intervenuta estensione nei suoi confronti delle domande proposte dalle parti civili, va richiamato quanto affermato in proposito dalla Suprema Corte, seppure con riferimento alla normativa previgente, non modificata sul punto dal nuovo codice del 1988:

“La formalità della citazione del responsabile civile ad istanza della parte civile, prevista dagli artt. 107 e 108 c.p.p., può ritenersi non necessaria allorché la parte intervenga nel giudizio pendente tra altre parti civili ed il medesimo responsabile civile, purché dichiararsi che gli effetti della sua costituzione sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale dichiarazione sia formalmente espressa non oltre il termine utile per la costituzione di parte civile” (Cass. pen., sez. V, 24/03/1981 - 01/06/1981, Nardiello, in CED Cass. n. 149166);

“La citazione del responsabile civile è autonoma rispetto alla costituzione di parte civile. Ne deriva che la irrivalenza della mancata citazione è sanata se essa sia effettuata all'atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile presente in dibattimento, in quanto tale atto realizza gli stessi caratteri sostanziali della comparizione in udienza con la comparsa di costituzione, con cui può attivarsi l'intervento nel processo civile” (Cass. pen., sez. III, 22/06/1990 - 31/07/1990, Salucci, in CED Cass. n. 185035).

Deve dunque ritenersi del tutto rituale l'estensione delle domande formulate dalle parti civili nei confronti del responsabile civile, già presente in giudizio.


#### **P. Q. M.**

Esclude la costituzione di parte civile di Delussu Nicola, Clementoni Francesca, Curcio Anna e Morando Daniela, in proprio, nonché quella di Cederstrom Ingrid Thea Helena, Galante Stefania, Heglund Cecilia, Olsson Hedda Patarina, Svensson Jonas e Perrone Vito nei confronti degli imputati Fabbrocini e Gava;

respinge tutte le altre eccezioni formulate dagli imputati e dal responsabile civile in ordine alla costituzione delle parti civili, alla citazione del responsabile civile ed all'estensione nei suoi confronti delle domande formulate dalle parti civili.

Genova, 6 luglio 2005.

Il Presidente



# IL TRIBUNALE DI GENOVA

## Sezione I penale

composta dai magistrati:

Dott. Gabrio Barone

Presidente

Dott. Annaleila Dello Preite

Giudice

Dott. Fulvia Maggio

Giudice

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sull'eccezione formulata dal difensore di Gava Salvatore.

Rilevato che il predetto imputato in data 13/2/2002, nel procedimento n. 20376/01 RGNR, nel corso del suo interrogatorio innanzi al P.M., ha confermato la "elezione" di domicilio già effettuata in sede di identificazione il 26/1/2002;

ritenuto che tale atto, impropriamente indicato quale "elezione di domicilio" costituisca in realtà una semplice dichiarazione di domicilio, essendosi limitato l'imputato a dichiarare il luogo della propria residenza (cfr. Cass. pen., Sez IV, 29/11/2000, Musto, in CED Cass. n. 218780);

rilevato che successivamente il Gava, nel procedimento n. 14525/01 RGNR, nel corso del suo interrogatorio innanzi al P.M. in data 15/11/02 ha eletto il proprio domicilio presso il suo difensore; che i due procedimenti sono stati riuniti;

ritenuto che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, "l'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, prevale sulla dichiarazione di domicilio" e che "nel caso di riunione di procedimenti per connessione soggettiva, deve essere eseguita una sola notificazione del decreto di citazione", cosicché "quando in uno dei procedimenti riuniti vi è elezione di domicilio, la notificazione del decreto di citazione deve essere eseguita nel domicilio eletto, salvo che la consegna avvenga a mani proprie del notificando" (Cass. pen., sez. III, 26/1/94- 5/3/94, Schiavon, in CED Cass. N. 196638);

ritenuto pertanto che del tutto ritualmente la notifica degli atti successivi alla riunione sia avvenuta presso il domicilio eletto, prevalente su quello dichiarato,

**P. Q. M.**

respinge la proposta eccezione e dispone procedersi oltre.  
Genova, 6 luglio 2005.

Il Presidente

